

STORIA ECONOMICA

ANNO XIV (2011) - n. 1



Edizioni Scientifiche Italiane

SOMMARIO

ANNO XIV (2011) - n. 1

ARTICOLI E RICERCHE

- FREDIANO BOF, *Impianti e tecnologie degli essiccatoi cooperativi bozzoli del Friuli nel primo dopoguerra* p. 5
- ANDREA CAFARELLI - PAOLO PECORARI, *Il governo Luzzatti e il rinnovo delle convenzioni marittime* » 53
- DIEGO DAVIDE, *Tra norma e pratiche di trasgressione: la questione della qualità dell'oro a Napoli nel XVIII secolo* » 79

NOTE E INTERVENTI

- ANDREA FILOCAMO, *Per una storia della banca. I primi assegni* » 109
- SERENA POTTITO, *Nuovi orizzonti commerciali nella Napoli postunitaria: la nascita dei magazzini generali* » 131

STORIOGRAFIA

- PAOLO PECORARI, *Giuseppe Toniolo e la storia come disciplina ausiliare delle scienze sociali* » 155

RECENSIONI E SCHEDE

- D. MANETTI, *La «civile difesa». Economia, finanza e sistema militare nel Granducato di Toscana (1814-1859)*, Unione Regionale delle Province Toscane-Leo S. Olschki editore, Firenze 2009 (A. Giuntini) » 169
- F. FRANCESCHI, I. TADDEI, *Le città italiane nel Medioevo. XII-XIV secolo*, il Mulino, Bologna 2012 (M.P. Zanoboni) » 171
- Francesco Saverio Nitti*, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Napoli 5-7 giugno 2008, a cura di F. Barbagallo e P. Barucci, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2011 (S. Potito) » 175

TRA NORMA E PRATICHE DI TRASGRESSIONE:
LA QUESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ORO A NAPOLI
NEL XVIII SECOLO*

1. Vi sono concetti che più di altri hanno, per caratteristiche loro intrinseche, la capacità di sollecitare una riflessione interdisciplinare e sollevare questioni che si posizionano laddove economia, diritto e politica diventano ambiti contigui al punto da non essere più discernibili l'uno dall'altro. Ve ne sono altri, poi, che si sottraggono a qualsiasi tentativo di sintesi in definizioni atemporali e oggettive, e rivelano un'attitudine ad assumere forme diverse in relazione ai contesti e agli attori che in quel momento preciso fanno parte della transazione o dello scambio informativo. Senza timore di essere smentiti, possiamo affermare che la nozione di "qualità" appartiene a entrambi questi gruppi.

Quando nel 1994 Carol Reeves e David Bednar, del Dipartimento di Management dell'Università dell'Arkansas, scrivono l'articolo *Defining quality: alternatives and implications*, in cui danno conto del lungo dibattito che accompagna il tentativo di comprendere la natura del concetto di "qualità", devono constatare non solo l'impossibilità di definirla in maniera globale, omnicomprensiva e valida per ogni situazione, ma anche che le varie accezioni diventano inappropriate e scarsamente soddisfacenti se prelevate dal loro contesto di riferimento ed esperite in uno nuovo¹. A seconda del momento storico e delle particolari congiunture economiche alcune prevalgono sulle altre, senza che questo significhi la scomparsa di quelle soccombenti che restano comunque valide e accettabili poiché l'orizzonte di riferimento della

* Il presente saggio si basa sulle ricerche effettuate per l'elaborazione della tesi di dottorato discussa presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino (RSM) nell'a.a. 2009-2010.

¹ C.A. REEVES-D.A. BEDNAR, *Defining quality: alternatives and implications*, «Academy of Management Review», 19, 3 (1994), pp. 419-445.

“qualità” è così ampio e include così tante variabili che qualsivoglia modello stenta a contenerle tutte².

Alessandro Stanziani, in *La qualité des produits en France (XVIII-XX siècles)*, raccoglie i contributi di dodici studiosi, afferenti a settori diversi, chiamati a discutere attorno a un tentativo di definizione del concetto di “qualità”³. I saggi, che per la decodifica della categoria in oggetto adottano molteplici approcci (storico, sociologico, giurisprudenziale, economico), sono accomunati dal rifiuto dell’ipotesi neoclassica dell’esistenza nei mercati di informazioni perfette, di preferenze palesemente espresse dai consumatori e di gusti costanti nel tempo⁴. Un ulteriore *trait d’union* è rappresentato da una comune visione del mercato come struttura che funziona attraverso intricate negoziazioni, dalle quali si origina una nozione di “qualità” che è il risultato dell’interazione tra gli attori piuttosto che un’imposizione dei produttori, una funzione del prezzo o del quadro legislativo vigente.

² Presso i filosofi greci e fino all’età dei lumi, la qualità è *aretè*, “eccellenza”, è «il bene nella sua più alta forma». Solo intorno alla metà del Settecento, diventa «il meglio a determinate condizioni». Successivamente, nel XIX secolo, si fa largo una definizione di qualità intesa come “corrispondenza alle caratteristiche” (produttive, tecniche, strutturali...). Tale accezione, funzionale agli interessi dei produttori (in tal prospettiva infatti la qualità può essere misurata e possono essere definiti obiettivi qualitativi da raggiungere), trascura il punto di vista del consumatore che non si cura di quanto il prodotto che sta acquistando sia conforme alle specifiche di produzione che, pur essendo dati “oggettivi”, vengono percepiti in maniera fortemente “soggettiva”. Dalla prospettiva del consumatore nasce invece una definizione che intende la qualità come “la misura in cui un prodotto risponde alle attese dei consumatori”. Elaborata nell’ambito degli studi di marketing, essa ha avuto una straordinaria diffusione. Ivi, pp. 420-423.

³ Cfr. *La qualité des produits en France (XVIII-XX siècles)*, a cura di A. Stanziani, Paris 2003.

⁴ I limiti del pensiero economico di stampo neoclassico sono palesati, a cavallo degli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo, da Kelvin John Lancaster, secondo cui il consumatore è interessato ai beni non in quanto tali bensì in relazione alle loro proprietà e caratteristiche. L’altra ipotesi, pure di matrice neoclassica, che presume la presenza di informazioni perfette è smontata dal premio Nobel George Arthur Akerlof nel famoso saggio *The market for “lemons”* (1970), in cui introduce il concetto di “asimmetria informativa”. Facendo riferimento al mercato delle auto usate, Akerlof mostra che solo dopo l’acquisto di un bene il consumatore è in grado di effettuare una accurata valutazione della qualità del prodotto acquistato. Si è quindi in presenza di una asimmetria informativa poiché il venditore ha, rispetto all’oggetto della compravendita, più informazioni dell’acquirente. Ne consegue che, in assenza di un intervento esogeno diretto a ridurre l’asimmetria, si ha un mercato in cui sono venduti allo stesso prezzo e come equivalenti beni di alta e bassa qualità, cfr. A. STANZIANI, Introduzione a *La qualité*, pp. 7-8.

Robert Salais, che firma una delle due postfazioni al libro, si dice convinto che né i produttori né i consumatori possono decidere da soli la qualità che «est une convention entre les acteurs qui se cordonnent autour de sa réalisation», una qualità “attesa” quindi, sia da chi realizza e vende il prodotto, sia da chi lo compra e consuma⁵. Woronoff dal canto suo sottolinea la necessità di non perdere mai di vista la dimensione concreta della qualità che «n'est ainsi pas la meme à des époques et dans des lieux différents» bensì muta a seconda del momento, del prodotto, del quadro normativo di riferimento, dei metodi di produzione e, non ultimo, del modo di intenderla.

Questi stessi temi sono ripresi da Stanziani nel 2005 in *Histoire de la qualité alimentaire*⁶, in cui l'autore torna a porre l'accento sulla necessità di andare alla ricerca delle origini delle varie definizioni di qualità, della maniera in cui alcune di esse si impongono sulle altre e degli elementi che consentono a differenti modi di intenderla di trovare un punto d'incontro. Il che conduce, e lo storico napoletano lo dice in maniera chiara, a fare l'analisi delle condizioni che sono alla base dello “scambio” poiché in mancanza di un accordo sui criteri di qualità non può esservi scambio alcuno.

Nel caso dei beni in oro e argento che, oltre ad avere funzioni di *status symbol* costituiscono un bene rifugio che può essere facilmente convertito in valuta corrente, o ceduto in pegno⁷, la determinazione di una “qualità” riconosciuta come “oggettiva” ha un'importanza cogente ed è, per questo motivo, l'oggetto di un'apposita produzione normativa che, con il fine di tutelare interessi pubblici e privati, individua un complesso di requisiti minimi e un prezzo, certi e costanti nel tempo.

Se, per quanto appena detto, la “qualità” del bene è definita sulla

⁵ R. SALAIS, *Postface de Robert Salais*, in *La qualité*, p. 289.

⁶ A. STANZIANI, *Histoire de la qualité alimentaire (XIX-XX siècle)*, Paris 2005, p. 9. Il lavoro di Stanziani si inserisce in quel filone di studi sulla costruzione del mercato, sul consumo e sul consumismo cominciata nei primi anni '90 dello scorso secolo. Citiamo qui soltanto alcuni dei titoli più significativi: J.P. HIRSCH, *Les deux reves du commerce: entreprise et institution dans la région Lilloise (1780-1860)*, Paris 1991; J. BREWER-R. PORTER, *Consumption and the world of goods*, London-New York 1993; S. KAPLAN, *Le meilleur pain du monde*, Paris 1996; R. AGO, *Economia Barocca*, Roma 1998. Si vedano poi i più recenti *I consumi. Una questione di genere*, a cura di A. ARTU e M. Stella, Roma 2003; *Le commerce du luxé à Paris aux XVII^e et XVIII^e siècles*, a cura di S. Castelluccio, Bern 2009 e la bibliografia della voce *Consommateur* in *Dictionnaire historique de l'économie-droit, XVIII-XX siècles*, a cura di A. Stanziani, Paris 2007.

⁷ Cfr. A. CLEMENTE, *Il “lusso cattivo”. Dinamiche del consumo nella Napoli del Settecento*, Roma 2011, p. 72.

base della rispondenza all'insieme delle caratteristiche individuate da un precetto normativo, nell'analisi del caso napoletano si andrà alla ricerca dei «giochi che sono all'origine delle norme [per] comprender[ne] la portata e le modalità di applicazione, dunque la forza e i limiti»⁸. La legge infatti, declinata nella realtà del mercato, orienta le modalità di azione e le strategie degli attori⁹ cosicché, per fornire un quadro sufficientemente attendibile del suo funzionamento, è opportuno rendere conto sia della norma, sia della sua trasgressione che «non è un caso isolato, ma piuttosto una pratica che gode di complicità e diffusione tale da renderla un elemento che è impossibile tralasciare»¹⁰. Come si vedrà nelle pagine seguenti, gli orefici – che sono parte attiva sia della fase creativa della norma, sia di quella applicativa – nella quotidianità del loro operare si rendono responsabili della sua sistematica violazione.

Si propone pertanto un'analisi delle vicende che mettono in moto i principali processi di revisione della normativa in materia di oro e argento, provando a far emergere il ruolo degli attori sociali e quello svolto dagli organi consultivi e dai tribunali del Regno. Si tratta di questioni che coinvolgono una molteplicità di attori: il denunciante che dà avvio all'azione giudiziaria, i produttori che cercano di integrare, sollecitare o anche di osteggiare la procedura istituzionale e l'Autorità variamente condizionata dalle esigenze di controllo del numerario, di tutela degli interessi pubblici e privati. I conflitti tra loro esistenti, il frazionamento del sistema giudiziario e l'incerta durata dei contenziosi, al pari delle resistenze della corporazione, rendono difficile l'applicazione delle norme e sono la causa dei disordini¹¹.

⁸ STANZIANI, *Histoire*, p. 9. La traduzione è dell'autore di questo saggio.

⁹ Secondo quanto scrive Elisabetta Merlo «qualsiasi soggetto, sia esso politico, istituzionale o giuridico, che si impegni a far rispettare i patti negoziali non si comporta in maniera neutrale ma secondo una funzione di utilità che rispecchia le proprie preferenze». E. MERLO, *Le corporazioni conflitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento*, Milano 1996, p. 53.

¹⁰ E. CANEPARI, *Lavorare a Roma tra ordinamenti e pratiche di trasgressione*, in *Ordine e trasgressione. Un'ipotesi di interpretazione tra storia e cultura*, a cura di M. Vencato, W. Scala, S. Zala, Roma 2008, p. 20. Sull'argomento si vedano anche i saggi di L. DE MATTEO, «La tolleranza della violazione». *Agenti di cambio e mediazione di borsa a Napoli tra età borbonica e anni postunitari*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa e A. Moioli, Bologna 1999, pp. 460-490, e G.P. ROMAGNANI, *I mestieri del denaro fra norma e trasgressione. Negozianti, banchieri e «ginevrini» nella Torino del Settecento*, in *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Milano 2000, pp. 152-175.

¹¹ Sull'uso congiunto di fonti giudiziarie e fonti normative si veda A. CARACAUSI,

2.

Gli orefici (come ben nota Santo Antonino nella terza parte della sua Somma al titolo ottavo) fanno assai frodi [...]; nell'argento e nell'oro cacciano alle volte molte indegne misture, facendo alchimie sofistiche in essi; e in quelli di lega cacciano tanto rame che né i caratti né il tocco della pietra riesce a modo, perciòché l'argento puro e schietto ha da esser di dodici leghe e l'oro netto e sincero di vintiquattro caratti¹².

Nel loro stato puro oro e argento non sono metalli idonei alla lavorazione e per dotarli della giusta durezza vengono fusi con il rame, operazione che ne migliora la consistenza e dà vita a una lega che ne determina il carato, nel caso dell'oro, e la bontà in quello dell'argento.

Ciascun orefice provvede autonomamente alla fusione della lega mentre viene demandato ai consoli dell'Arte, rappresentanti eletti dai maestri matricolati, il compito di vigilare sul rispetto della legge e sulla quantità e qualità dei preziosi collocati sul mercato. A Napoli la disciplina prevede che i quattro consoli – due per l'oro e due per l'argento – si alternino semestralmente nella verifica, con la tecnica della *pietra paragone* o per *coppellazione*¹³, della lega adoperata dal matricolato. Al termine di questo procedimento, nel caso in cui la percentuale di metallo fino risulti rispondente a quella prescritta dalla legge, accanto al bollo del maestro che avrebbe consentito, in caso di frode, di individuare il fabbricante, vengono impressi quello del console *mensario*¹⁴ e quello della città, detto anche *merco regio* o *merco della strada*; il primo identifica il responsabile delle operazioni di verifica, l'altro ha funzione di garanzia e attesta l'avvenuto pagamento delle impo-

Mesurer et contrôler. Les temps de l'organisation du travail dans les manufactures de lain de Padoue (XVIe-XVIIe siècles), «Genèses», 4 (2011), pp. 8-10.

¹² T. GARZONI, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Venezia 1585, nell'edizione Einaudi a cura di P. Cherchi e B. Collina, Torino 1996, I, p. 782.

¹³ L'esperimento con pietra di paragone consente di risalire alla purezza dell'oro utilizzato, sulla base delle tracce che si formano strofinando il metallo a un frammento di diaspro o a una bacchetta di ceramica nera. La tecnica della coppellazione consiste nel prelevare dal lavoro sottoposto al saggio una piccola quantità di metallo, riporla nel crogiolo (la coppella) e, mediante fusione, liberare la quantità di metallo nobile dagli altri non nobili. Cfr. C. CATELLO, *Argenti Antichi. Tecnologia, restauro, conservazione*, Sorrento 1994, p. 24.

¹⁴ Il bollo del console è costituito dalle iniziali del suo nome seguite dalla "C" (Console). Nel semestre di sua competenza, il console incaricato di marchiare i lavori, viene chiamato "console mensario". Archivio di Stato di Napoli (da ora in avanti ASN), *Sacro Regio Consiglio*, Ordinamento Zeni, fs. 134, f. lo 4.

ste¹⁵. È tale corredo d'impressioni a garantire agli acquirenti la rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste dalla legislazione vigente. Nel corso del XVIII secolo, la normativa di riferimento per i matricolati della Nobile Arte degli Orefici di Napoli è la conclusione del Consiglio Collaterale del 1710, che impone di lavorare l'oro al titolo di 18 carati e di venderlo a 15 ducati l'oncia a eccezione delle *cateniglie* da lavorare *a maglia piena* al titolo di 22 carati da vendere a 18 ducati l'oncia¹⁶. Per l'argento il titolo di lavorazione è di dieci onces di argento di coppella e due di rame, da vendersi a ducati 13,60 la libbra, così come stabilito nella prammatica emanata dal Benavides il 19 agosto 1690¹⁷.

In età moderna, l'accusa più frequente rivolta a orefici e argentieri è quella di alterare il rapporto tra i due metalli accrescendo il quantitativo di metallo vile a discapito di quello prezioso, un illecito espediente adottato per incrementare i propri guadagni. Tale abuso, comune anche tra gli orefici-argentieri napoletani, diventa nella Napoli del Settecento una diffusa consuetudine. Da chi li accusa di compiere «un continuato delitto di falso gravissimo», si difendono adducendo come motivazione l'incertezza della norma e l'aumento del prezzo della materia prima, che li costringerebbe a vendere a un prezzo minore di quello di acquisto. La reiterazione del comportamento trasgressivo è resa possibile dalla complicità dei consoli dell'Arte che, inadempiendo al loro ruolo di controllori, garantiscono lavori di «bassa qualità»¹⁸.

¹⁵ Cfr. E. e C. CATELLO, *Argenti Napoletani dal XVI al XIX secolo*, Napoli 1973, pp. 77-79.

¹⁶ L'oncia napoletana corrisponde alla dodicesima parte della libbra ed equivale a grammi 26,73. Copia della *conclusione* del Collaterale è visionabile presso l'Archivio di Stato di Napoli. ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, foll. 23r-23v.

¹⁷ La prammatica LVII «De Monetis» del 19 agosto del 1690 prevede che i lavori «debbano [...] marcarsi con tre marchi cioè uno con nome e cognome dell'argentiere che fa il lavoro, l'altro del console di quell'anno nel quale si è fatto detto lavoro, e l'altro della Strada degli Orefici, contenente una corona e sotto di essa il millesimo, i quali marchi si dovranno fare in presenza e bottega del console annuale». Il Consiglio Collaterale, nel 1710, estende il medesimo obbligo della bollatura anche ai lavori in oro. Sui lavori di piccole dimensioni quali *paternostelli* e *cannacche*, è stabilito che sia apposto un «bollo in cera di spagna» ad una delle estremità «del filo col quale si infilzano». Ai gioiellieri è vietato l'utilizzo di specchi e tinte nel montaggio delle pietre false poiché si teme che tali accorgimenti possano trarre in inganno i compratori. ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, fol. 23r.

¹⁸ Nella relazione della Real Camera di Santa Chiara, datata 14 luglio 1794, si legge: «mal situato il bollo in mano dell'arte doveva per necessità servire ad ingan-

A fronte di una violazione così ampiamente diffusa esiguo è il numero dei processi per risarcimento esperiti dai privati poiché, come spiega bene l'abate Ferdinando Galiani:

costa più il fare un processo di questa sorta, che non può essere la defraudazione, che un particolare abbia sofferta. E poi si ha da dipendere dalla perizia degli stessi orefici, e talvolta dalla loro giudicatura. Ed essendo questi interessati a sostenere l'abuso o mossi a compassione verso il loro compagno, non è sperabile trovare in essi severa e pronta giustizia¹⁹.

3. Nel 1770 suscita molto clamore l'accusa di realizzare ori «di pessima qualità» rivolta all'Arte degli Orefici da Francesco Nastro, gioielliere di Camera di Sua Maestà. La denuncia è accompagnata da un piano contro gli abusi in cui lo scrivente propone, come rimedio, l'istituzione di uno *jus privativo* per la vendita della lega d'oro da destinare alla lavorazione. Per ogni libbra d'oro a 18 carati venduta dal titolare della privativa, sarebbero stati versati all'erario 30 carlini. All'azione promossa dal Nastro, le autorità fanno seguire controlli a sorpresa nelle botteghe della piazza ma, non essendo emersa alcuna prova a sostegno, la Regia Camera della Sommaria, con reale dispaccio del 28 marzo 1772, la dichiara insussistente e ribadisce l'obbligo del rispetto della conclusione del 1710²⁰.

Otto anni dopo il dott. Pietrangelo Cirillo e il gioielliere Pietro Liberati inoltrano un progetto di riforma del sistema di controllo della qualità, che prevede l'introduzione di un bollo *generale* da apporre su ogni lavoro, sia d'oro sia d'argento, sia regnicolo sia proveniente dall'estero e che, secondo i proponenti, avrebbe reso al Regio erario dai 50.000 ai 70.000 ducati l'anno. Sulla bontà della proposta, il marchese della Sambuca²¹ chiede l'opinione di Ferdinando Galiani. L'abate, che non nasconde delle perplessità sia sulla compatibilità con la legislazione vigente sia in merito alle entrate stimate, suggerisce di af-

nare, non ad assicurare il pubblico della frode. Ogni cittadino infatti nel vedere il lavoro bollato, comprarselo, ed oltre alla manifattura pagava sulla fede del bollo per oro di 18, o 22 carati alla ragione di duc. 15 o 18 per oncia, dove oro non vi era che per carati dieci o dodici. Veniva dunque sotto l'autorità del bollo il cittadino rubato nel valore di otto o sei carati per ogni oncia. Così profittava il console ed ogni maestro ed esercente dell'arte». ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, fol. 23v.

¹⁹ ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 959, 13 giugno 1783.

²⁰ ASN, *Sacro Regio Consiglio*, Ordinamento Zeni, fs. 134, f.lo 2, fol. 16r-v.

²¹ Giovanni Beccadelli Bologna, marchese della Sambuca, succede al Tanucci nella carica di primo segretario di Stato. Cfr. C. SALVATI, *L'Azienda e le altre segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma 1962, p. 69.

fidare a una giunta composta dal delegato dell'Arte degli orefici²², dal presidente della Zecca e da un ministro «inteso delle generali teorie del commercio», il compito di valutare il progetto e ogni altra possibile riforma²³. L'incarico, affidato al Magistrato di Commercio²⁴, si rivela più difficile del previsto poiché il lavoro del tribunale è ostaco-

²² Il delegato dell'Arte, anello di congiunzione tra la corporazione e il trono, è scelto dal Re tra i togati della Camera di Santa Chiara o della Sommara. Ha il compito di presiedere l'assemblea dei maestri, vigilare sull'operato dei quattro consoli, avviare le procedure annuali per la loro rielezione e svolgere alcune funzioni giurisdizionali di primo grado. A differenza delle Arti della seta e della lana, infatti, quella degli orefici non gode di alcuna giurisdizione né civile né criminale. In tal senso si esprimono nel 1607 la Regia Camera della Sommara («In causa vertente inter regium Fiscum [...] et consule artis aurificum [...], super interpretazione privilegiorum concessorum dictis consulibus [...] artis aurifabrorum nullam competere iurisdictionem neque in civilibus neque in criminalibus [...] sed tantum eis competere correctionem ed directionem exercentium artem praedictam. Verum quando eis videbitur necessariam esse personalem correctionem, servata forma capituli in actis producti, ipsos debere adire dominum presidentem commissarium regia siclae monetarum huius regni, qui informatus, secundum casus, et rei qualitatem, quod iustum fuerit, providebit») e successivamente, con decreto del 20 marzo 1752, il Sacro Regio Consiglio («facto verbo et predictis in SRC per mag. dominum Tiberio de Fiore regium provisiarum et provi sum est, quod fiat electio consulum. Nec non consules praedicti manteneantur in quasi possessione dirigendi et corrigendi exercentes artem praedictam [...]. Verum respectu correctionis personalis exercentium eandem artem, non procedant, nisi habita prius licentia domino delegato»). ASN, *Real Camera di Santa Chiara*, Bozze di consulta, fs. 266. Tali decisioni vengono confermate nel Real Dispaccio del 31 agosto 1783 («E finalmente essendosi dall'Arte domandato conferirsi ai Consoli bastante giurisdizione per poter procedere contro gli individui trasgressori, a tenore degli antichi privilegj; ha sua Maestà risoluto che si intende accordata a quest'Arte quella stessa bassa limitata giurisdizione che si esercita dalle arti più inferiori dei Sartori e Falegnami») e nella Prammatica del 29 maggio 1798 («xv. che sia lecito a Consoli di essa nobil'Arte di esercitare contro gli Individui della medesima quella stessa bassa limitata giurisdizione, che esercitano li consoli delli Sartori e Falegnami»). CATTELLO, *Argenti Napoletani*, pp. 391, 405. Più in generale, sulle procedure di giustizia adottate presso i tribunali corporativi si veda A. CARACAUSI, *Procedure di giustizia in Età Moderna: i tribunali corporativi*, «Studi storici», (2) 2008, pp. 323-360.

²³ Il Galiani, portando l'esempio del *marc d'or* francese, imposizione legittimata da una manifattura di qualità ineguagliata in Europa e pari al 3% del valore del manufatto, dimostra che, supponendo per il Regno di Napoli un diritto pari al 2% e una produzione di un milione di ducati, il gettito sarebbe stato pari a ventimila ducati. Essendo la produzione regnicola sicuramente inferiore a quella ipotizzata, ritiene che questo diritto avrebbe fruttato al massimo diecimila ducati annui. ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 959, 13 giugno 1783.

²⁴ Istituito il 30 ottobre 1739, questo tribunale ha competenza su tutte le controversie aventi a oggetto rapporti commerciali. Per un maggiore approfondimento si veda G. CARIDI, *Una riforma borbonica bloccata: il Supremo Magistrato di Commercio nel Regno di Napoli (1739-1746)*, «Mediterranea ricerche storiche», (21) 2011.

lato dall'ostruzionismo del ceto che solo a seguito della minaccia, da parte della Segreteria di Stato, della sospensione delle funzioni dei vertici corporativi, presenta un memoriale nel quale i consoli espongono di aver inoltrato al delegato dell'Arte Marchese Francesco Vargas Maciucca²⁵ e alla Camera di Santa Chiara un proprio piano di riforma articolato in più punti: primo, l'esecuzione di un saggio per stabilire un nuovo titolo di lavorazione e un nuovo prezzo per oro e argento²⁶; secondo, la realizzazione di due *tocche* in oro puro per il saggio di quello stesso metallo; e, infine, che fosse consentito lo smaltimento di tutti i lavori già realizzati e rimasti invenduti quale che fosse la caratura.

L'intero incartamento passa più volte all'esame della Camera Reale e della Segreteria di Giustizia, prima che si giunga, il 6 agosto 1783, all'emanazione di un dispaccio in cui, riconosciuto l'effettivo aumento del costo dei metalli, si ordina l'esecuzione del saggio per stabilire il valore corrente dell'oro e dell'argento. Viene inoltre confermato l'obbligo, previsto nella Prammatica *De monetis* del 1690, di apporre ai lavori di argento tre marchi, quello del fabbricante, quello del console e quello dell'Arte²⁷. Si stabilisce altresì che vengano realizzati dei modelli degli oggetti più comunemente prodotti e che sulla base di questi siano definite le saldature necessarie per ciascun lavoro²⁸. Ai gioiellieri è concesso l'utilizzo di oro a 15 carati e degli specchi, ma soltanto nei lavori a giorno; ai bisciottieri è consentito lavorare oro di qualunque carato purché esplicitamente indicato sui lavori.

Emanato il dispaccio, la Camera Reale ritiene opportuno che il suo contenuto sia ribadito in un decreto e ne predisporre una minuta in 16 articoli. Sottoposta all'approvazione del Supremo Consiglio delle Finanze viene chiesto da quest'ultimo il riesame di due punti: quello relativo al divieto di legare le pietre preziose con l'ausilio di foglie co-

²⁵ L'avvocato napoletano Francesco Pepe ripercorre la carriera e gli studi di Francesco Vargas Maciucca, giurista e letterato, nell'*Elogio Storico del Marchese Vargas Maciucca*, «Giornale Enciclopedico di Napoli», presso la stamperia Perger, settembre 1785, parte III, Storia, par. 1.

²⁶ Secondo i produttori il mancato adeguamento dei contenuti della conclusione del 1710 all'aumento del costo della materia prima, li aveva messi nella condizione di dover vendere a un prezzo minore di quello di acquisto.

²⁷ Medesimo sistema di marcatura viene adoperato per l'oro.

²⁸ Nelle fonti coeve con il termine *saldatura* si fa riferimento sia alla lega di metallo sia alla tecnica utilizzata per attaccare tra loro parti complementari di uno stesso lavoro. Si tratta di un sistema di collegamento termico basato sul principio secondo cui una miscela "legante" raggiunge lo stato liquido più rapidamente del metallo che si vuole *saldare*. CATELLO, *Argenti Antichi*, p. 22.

lorate, tecnica consentita invece in altre *piazze* europee, e l'altro circa la pena da comminare ai negozianti che vendono ori e argenti di "cattiva" qualità²⁹. Non essendo la loro posizione equiparabile a quella degli orefici *fabbricanti*, poiché non realizzano i beni messi in vendita ma li acquistano da altri per poi rivenderli, né a quella dei consoli, non essendo in alcun modo coinvolti nel procedimento di verifica della qualità, si chiede che siano perseguiti esclusivamente nei casi di "dolo nella contrattazione"³⁰.

La richiesta del consesso, che resta senza risposta per circa un decennio, finisce con il bloccare l'esecuzione dell'intero dispaccio. In questo lasso di tempo, sotto il pretesto del riconosciuto aumento del prezzo della materia prima, si diffonde tra gli orafi della piazza napoletana l'uso di realizzare e vendere ori di livello qualitativo inferiore a quello prescritto dalla legge del 1710³¹. I consoli, dal canto loro, piuttosto che vigilare rifiutandosi di apporre il proprio sigillo a siffatti manufatti li garantiscono, legittimando il comportamento trasgressivo e riconoscendo, in danno del pubblico, la "criminosa consuetudine".

²⁹ Il Re «non ha ritrovato regolare, che la pena comminata contro de' consoli [...], e de toccatori d'oro, e di argento, che non fossero della prescritta qualità, dovesse anche aver luogo non solo contro degli orefici, ma eziando contro de' negozianti, da cui si fossero comprati, e rivenduti, essendo sembrato alla MS, che costoro [...] non debbon essere soggetti alla detta pena, se non nel sol caso, che costoro del loro dolo nella detta contrattazione. Quindi crede, che la Reale Camera debba ora discutere questo dubbio sul terzo capo di detta sanzione e che rifletta ancora a ciò che sta detto nel capo quinto [...]; riferendo indi essa Real Camera se i detti articoli meritano riforme». ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 1046, Palazzo 27 luglio 1784.

³⁰ Al loro ingresso nella corporazione, che avviene a seguito della realizzazione di un capo d'opera e del pagamento della tassa di accesso, i maestri assumono la qualifica generica di «orefice matricolato». Nella realtà quotidiana del loro operare emergono però varie specializzazioni tra cui quella di «negoziante orefice», che si occupa esclusivamente della vendita di ori, argenti e gioie sia nuovi sia usati. Come si legge nel memoriale del delegato dell'Arte Francesco Vargas Maciucca, essi operano alla stregua di «mercanti di galanterie». Società Napoletana di Storia Patria, scaff. XXIX (a) 9. *Miscellanea del XVIII secolo*, Memoriale del marchese Francesco Vargas Maciucca.

³¹ «Tali furono gli *dubj* che promosse la saviezza di V.M. sul terzo e V articolo dell'editto inculcando a questa Real Camera di riferire se tali articoli meritassero riforma; ma gli stessi *dubj* per la morte del caporuota Salomone commissario; e per altri ministri nuovi sopravvenuti, che di essi non erano intesi, non sono stati sinora discussi in questa Camera, né l'Arte degli Orefici o altri hanno curato affatto di farli discutere. Nel lungo silenzio intanto di undici anni li Consoli e gli orefici, concordi sempre tra loro han bollato e venduto al pubblico il rame per oro con eccesso scandalosissimo». ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, fol. 26v.

4. Nel 1788, mentre si trova recluso nelle carceri di San Felice, l'orefice Giosuè Maresca accusa un nutrito numero di artigiani orafi di produrre e vendere ori di bassa qualità, garantiti da bolli falsi. La denuncia è raccolta dal caporuota della Vicaria criminale Freda che, insieme con il delegato Targiani, organizza un blitz notturno nelle botteghe e nelle case indicate dal denunciante, a seguito del quale sono sequestrate quattro vetrine e sette scrittoi³² contenenti libri contabili, ori, argenti, gioie di vario tipo, di proprietà degli orefici Giovanni Vanterligh, Gaetano Scalia, Francesco Piro e Michele Scigliano.

Avviato il giudizio, la Camera di Santa Chiara è chiamata a decidere se sia legittimo far continuare il procedimento alla Gran Corte della Vicaria criminale, come vuole l'avvocato fiscale Pietro Jannucci per il quale il reato di cui si sono macchiati gli orefici è quello di "falso"³³, oppure dare ragione alle pretese dei consoli dell'Arte che ritengono l'accusa di falsità non adeguatamente sorretta dalle prove (manca «il corpo del delitto», ossia quei *merchi falsi* di cui aveva parlato il Maresca ma che durante la perquisizione non erano stati trovati), contraria alla legislazione vigente (in nessuna delle prammatiche *De monetis* sono comminate agli orefici pene come «falsari»), e di competenza del delegato dell'Arte o della Camera Reale, non della Vicaria.

In attesa di una decisione, è a quest'ultima che gli orefici inquisiti scrivono per sottolineare la loro appartenenza all'Arte con la qualifica di «negozianti» e non di «fabbricanti»³⁴ ragion per cui, occupandosi della sola vendita e non imprimendo sui lavori alcun marchio, non possono essere accusati di falso. Chiedono quindi, sulla base di quanto contenuto nel dispaccio del Consiglio delle Finanze del 27 luglio 1784, che il sequestro sia ritenuto illegittimo e i lavori siano restituiti. La Camera accoglie il ricorso provocando l'immediata reazione di Vito Giordano, avvocato difensore del Maresca, secondo cui si rischia di concedere ai rei l'occasione per «cancellare il delitto»³⁵. I timori del legale non sono infondati: nel restituire gli oggetti seque-

³² Con i termini *scrittoi* e *vetrine* si indicano gli espositori nei quali gli orefici conservano le merci.

³³ ASN, *Sacro Regio Consiglio*, Ordinamento Zeni, fs. 134, f.lo 2, fol. 16r.

³⁴ L'orefice "fabbricante" si occupa principalmente della realizzazione dei preziosi in oro o argento e, talvolta, anche della loro vendita.

³⁵ Secondo l'avvocato, gli abusi degli orefici erano tanto noti che persino i banchi pubblici, che in passato impegnavano un'oncia d'oro a 12 ducati, temendo ora di incorrere in ori di cattiva qualità non pagavano più di 7 ducati. Ivi, foll. 37v-39v.

strati, i consoli si guardano bene dal trattenere gli esemplari necessari a portare avanti il giudizio che, per mancanza dell'oggetto del reato, si arena.

In quegli stessi giorni giunge alla Camera di Santa Chiara un nuovo piano di riforma, sempre a firma di Francesco Nastro, non molto dissimile dal precedente. L'orefice ritiene che la causa delle frodi sia la lega che gli orafa-argentieri utilizzano per le saldature e propone quindi di affidarne la vendita, in forma di lamine bollate garantite dal *merco regio*, allo Stato. Tale sistema, oltre ad impedire gli abusi, avrebbe garantito all'erario un introito pari a 300.000 ducati annui³⁶. Venuto a conoscenza di tale progetto, l'avvocato Giordano accusa l'autore di essere complice degli orefici e di averlo inoltrato con il solo fine di ritardare ogni decisione relativa alla denuncia fatta dal suo assistito. Propone quindi di togliere ai consoli i compiti di controllo della qualità per affidarli a un'officina composta da un fiscale, due chimici e un rappresentante della categoria³⁷.

Nell'agosto dello stesso anno il Maresca, dal presidio dove si trova rinchiuso, lamenta di essere vittima di un generale complotto organizzato dagli orefici in combutta con gli ufficiali della Vicaria e il suo avvocato. Convintosi forse che la questione si avvia a essere dichiarata insussistente, lancia una nuova denuncia contro l'Arte e propone che l'indagine sia affidata a tale Basilio Palmieri; l'estremo tentativo di richiamare l'attenzione sul suo caso, tuttavia, cade nel vuoto.

Passano pochi anni e, nel maggio del 1794, un evento di ben più ampio rilievo scuote la piazza orafa: il sequestro degli ori del console protempore Gaetano Schioppa. L'orefice Mattia Lanzetta, accusato dai consoli di produrre ori di scarsa qualità, sentendosi il capro espiatorio di un disordine di ben più ampie dimensioni, accusa dello stesso reato l'intera Arte e in particolare gli orefici Ferdinando di Gregorio, Angelo Fumo ed il console Schioppa. Il giorno dell'udienza è subito chiara la linea difensiva che l'Arte, stretta intorno al suo rappresentante e timorosa di perdere ogni prerogativa, intende seguire: appellandosi all'ineseguito dispaccio del 1783 sostiene che, non essendo stato stabilito con certezza il carato dell'oro, non è possibile «trovar delitto» in quelli sequestrati che risultano rispondenti a quel carato «che per prudenza dell'arte erasi concordemente praticat[o]». Con la stessa motivazione avanzano istanza di «contrario imperio» al bando

³⁶ Ivi, foll. 55r-56v.

³⁷ Ivi, fol. 74r-v.

emanato il successivo 9 luglio dal delegato che, sconfessando la validità di qualsivoglia consuetudine, aveva ordinato la carcerazione per coloro i quali, in attesa della nuova normativa, avessero lavorato a un titolo inferiore a quello prescritto dalla legge³⁸.

Consultata in proposito, la Camera di Santa Chiara provvede prima ad ascoltare l'avvocato dell'Arte, il quale ribadisce la non perseguibilità dei quattro per essersi questi adeguati alla consuetudine vigente, poi l'avvocato fiscale del Real Patrimonio Michelangelo Cianciulli, secondo cui la consuetudine a cui fanno riferimento gli artigiani altro non è che un delitto assimilabile a quello di «falsa moneta», poiché sono garantiti con il *merco regio* ori fraudolenti. Chiede pertanto che gli atti del processo siano trasferiti alla corte criminale della Vicaria, che il *merco* della strada sia affidato ad esperti nominati dal Re e che sia consentito al fisco di effettuare controlli a sorpresa nelle botteghe³⁹.

Nel verbale della consulta, trasmesso al Re il 14 luglio 1795 dopo tre giorni di consiglio, la Camera Reale si dice convinta che la normativa vigente sia sufficiente a reprimere le frodi e a consentire il commercio⁴⁰. In merito alla vicenda degli orefici inquisiti, propone di affidare il giudizio al delegato dell'Arte in concorso con il Cianciulli ma, a dispetto di queste indicazioni, la segreteria di Giustizia ordina che a procedere nel giudizio sia la Gran Corte della Vicaria.

La decisione suscita molto clamore e giungono al Sovrano una gran quantità di suppliche, rimostranze e reclami. L'orefice Giuseppe Sarcino si lamenta poiché il piano di riforma da lui presentato non è stato tenuto in considerazione; prova a dimostrare che non è necessario alcun saggio per la definizione del prezzo dell'oro potendosi utilizzare come «saggio» e «modello» il valore corrente della moneta nazionale. Illustra che, tre doppie da sei ducati formano un'oncia d'oro con valore intrinseco di carati 21 $\frac{3}{4}$ ⁴¹ e costano 18 ducati, la qual cosa

³⁸ «Il bando [...] a nome dell'arte fu impugnato con istanza di contrario imperio, sostenendo sempre che fino a che non si fissi il nuovo carato deve servir di norma quello che della generalità è stato praticato». ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, fol. 28v.

³⁹ «Servendo il bollo ad assicurare il pubblico del valore dell'oro lavorato, subito che col bollo si approva per oro di 18 e 22 carati quale che non è di carati 10, 12, 15, e 17, si approva il rame per oro e la falsità è commessa». Ivi, fol. 29r.

⁴⁰ ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, verbale consulta Camera di Santa Chiara, 8 aprile 1796, fol. 10v.

⁴¹ Il quarto mancante corrisponde allo «sfreddo ed altro spesato» necessario per battere la moneta.

dimostra la validità della conclusione del 1710. Chiede, infine, l'esecuzione dell'istanza dell'avvocato fiscale e la trasmissione, senza indugi, di tutte le carte del processo alla Vicaria criminale⁴². Medesima è la richiesta dell'avvocato Gaetano Parlati⁴³ che propone di esautorare i consoli dai compiti di controllo, e invita a non dare alcun credito al Saracino che, complice degli orafi, ha presentato un piano funzionale alle loro manovre⁴⁴. Fanno sentire le loro ragioni gli artigiani che sostengono di attendere, sin dal 1783, la definizione del nuovo titolo di lavorazione dell'oro e fintanto che questo è in via di definizione, la loro condotta non può configurare né dolo né furto giacché nessuno può essere accusato «secondo la legge che non esiste»⁴⁵. Ricorre pure il console Schioppa che dichiara di essersi attenuto alla «consuetudine» della piazza e di conseguenza una sua eventuale colpa sarebbe la colpa dell'intero settore⁴⁶.

Il sollevarsi di tante voci spinge il Re a disporre un supplemento di istruzione, la qual cosa consente alla Camera di Santa Chiara di sospendere, nonostante le sollecitazioni della Segreteria di Stato, la trasmissione degli atti in Vicaria⁴⁷. Gli orefici ne approfittano per inoltrare un ulteriore ricorso in cui premono affinché sia stabilito il nuovo carato dell'oro non essendo più possibile, a causa dell'aumento del prezzo delle monete estere, rispettare gli stabilimenti del 1710. Chiedono che «se per la diversità dei tempi il carato delle monete ha ricevuto modificazione e ribasso», «la stessa modificazione si abbia nel carato dei lavori di oro, che dalle monete estere si fabbricano»⁴⁸. Illustrano poi come per unire i vari pezzi di cui gli oggetti preziosi sono composti sia necessario utilizzare materiale eterogeneo detto *sal-*

⁴² ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 1046, 10 marzo 1798.

⁴³ «Gaetano Parlati [...] sono già due anni che ha avuto la gloria di proseguire a sue proprie spese [...] la nota causa dei furti commessi [...] per cui a 30 maggio dell'anno 1794 ebbero la disgrazia il console Gaetano Schioppa, Ferdinando di Gregorio, Angelo Fumo, a denuncia di Mattia Lanzetta fabbricante e reo convenuto, di essere scoperti delle di loro frodi nei lavori di oro, il quale mediante somme ricevute dagli stessi rei si retrocedè dal proseguimento del giudizio criminale, non ostante di essere patrocinato dal supplicante [che] per vantaggio del pubblico [proseguì] la causa». Ivi, Memoria di Gaetano Parlati per gli orefici.

⁴⁴ ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f. lo 6, verbale consulta Camera di Santa Chiara, 8 aprile 1796, fol. 14v.

⁴⁵ Ivi, foll. 15r-18v.

⁴⁶ Ivi, fol. 17v.

⁴⁷ Sull'utilizzo delle risorse giuridiche come mezzo per "indirizzare" la procedura istituzionale, si veda CANEPARI, *Lavorare a Roma*, p. 22, note 9 e 10.

⁴⁸ ASN, *Pandetta Nuova II*, F. 1008, f. 6, foll. 15r-17r.

datura. Durante il procedimento di saggio «a prova di zecca» questo materiale si scioglie e, mescolandosi con il metallo fino, ne abbassa il carato. Non potendo ciò configurare un illecito, diventa opportuno abbonare da uno fino a tre carati, a seconda del numero di pezzi saldati⁴⁹.

Nel verbale della seduta del giorno 8 aprile 1796, la Camera di Santa Chiara asseconda la richiesta dei produttori e consiglia di eseguire prima il saggio per regolare il prezzo ed il carato dell'oro, poi emanare una legge alla quale attenersi e solo dopo continuare con il giudizio⁵⁰. Segnala ancora l'opportunità dell'introduzione della figura di un esperto eletto dal Re, il *toccatore regio*, che affianchi i consoli nelle operazioni di verifica⁵¹.

5. Nel corso del procedimento istruttorio, la Camera Reale chiede il parere del maestro di zecca cavalier Antonio Planelli⁵² che analizza la vicenda napoletana inserendola in un quadro commerciale, politico e geografico ben più ampio e complesso⁵³. Punto di partenza della sua riflessione è la necessità che vi sia tra oro e argento da lavoro la stessa proporzione esistente tra oro e argento monetato, così da impedire che l'eventuale minor costo della moneta nazionale spinga l'orefice a fonderla per utilizzarla come materia prima. Allo stato attuale – esordisce – con l'oro di 18 carati venduto a 15 ducati l'oncia, e l'argento fino venduto a 13 carlini e 6 grana, la proporzione tra oro e argento risulta di 1 a 14^{12/17}, quindi diversa da quella che corre tra moneta d'oro e moneta d'argento, pari a 1 a 15^{10/17}⁵⁴. Ciò nonostante, data l'incertezza politica che si vive in Europa e la continua crescita del valore dei due metalli, un intervento dell'Autorità finalizzato a ripristinare l'equilibrio comporterebbe troppi rischi. Planelli riconosce che l'oro di diciotto carati ha un costo superiore ai 15 ducati l'oncia, ma

⁴⁹ ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, foll. 15r-17r.

⁵⁰ Sul rapporto tra la Camera Reale e le altre magistrature del Regno si veda anche M.G. MAIORINI, *La Reggenza Borbonica (1759-1767)*, Napoli 1991, pp. 314-315.

⁵¹ ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, verbale consulta Camera di Santa Chiara, 8 aprile 1796, foll. 20v-21r.

⁵² Cavaliere dell'ordine gerosolimitano, erudito ed esperto di metallurgia, viene nominato maestro di Zecca da Ferdinando IV il 26 luglio 1790. C.A. DE ROSA, *Notizie di alcuni cavalieri del Sacro ordine gerosolimitano, illustri per lettere e per belle arti*, Napoli 1841, pp. 255-258.

⁵³ ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 1046, 10 marzo 1798.

⁵⁴ Tale proporzione era stata calcolata nell'aprile del 1788, fondendo insieme 43 monete d'oro battute in un periodo compreso tra il 1764 e il 1776. *Ibidem*.

tale anomalia – afferma – è comune alla maggior parte degli Stati d'Europa che, nell'impossibilità di effettuare un continuo adeguamento del valore della moneta, hanno attribuito all'oro un «prezzo legale» che risulta più basso di quello a cui viene commercializzato. È vero, quindi, che gli orefici sono obbligati a vendere i lavori a un costo inferiore a quello di acquisto della materia prima, ma essi «non soffrono alcun pregiudizio» poiché possono rifarsi sulla manifattura della perdita inizialmente sofferta. Si supponga – continua – che l'orefice acquisti l'oro a 20 ducati l'oncia e che sia successivamente costretto a venderlo a 18 ducati l'oncia. Negli Stati dove la vigilanza sull'operato degli artigiani è alta, egli recupera la somma persa facendosi pagare la manifattura 20 carlini in più. Potrebbe sembrare, a questo punto, che ad essere pregiudicato sia il compratore ma non è così; quest'ultimo, infatti, ha acquistato al costo di 18 ducati un'oncia d'oro che ne vale 20. È laddove lo Stato è meno attento che il danno ricade sull'acquirente poiché l'orafo, che vende «a vil prezzo» la manifattura, per recuperare la perdita iniziale lavora a un titolo inferiore a quello prescritto dalle leggi. Così, il compratore, all'atto della rivendita, lungi dal ricavare quanto ha speso al momento dell'acquisto, ricava «appena la metà». È perciò opportuno – conclude – prendere tutte le precauzioni necessarie affinché l'oro lavorato sia venduto alla bontà e al prezzo stabiliti dallo Stato, lasciando che il costo di quello destinato alla lavorazione, al pari di ogni altra derrata, segua l'andamento del mercato.

Finalmente, il 10 marzo 1798, il Supremo Consiglio delle Finanze trasmette al Segretario di giustizia un dispaccio con il “borrone” della prammatica sugli orefici e argentieri, che viene pubblicata il 29 maggio dello stesso anno. Recuperando le argomentazioni del Planelli, la nuova legge non modifica il prezzo dell'oro ma conferma l'obbligo del rispetto delle capitolazioni dell'anno 1710 e la necessità di formare le due “tocche”, una di 18 carati e l'altra di 22, per il saggio dell'oro. Viene invece riformato il sistema di bollatura: quello vigente aveva visto i consoli dell'oro e dell'argento marcare i lavori, a richiesta dei maestri, tutti i giorni della settimana, presso la propria bottega. La prammatica riduce a tre i giorni della settimana nei quali l'operazione potrà essere eseguita, non più presso la bottega del mensario ma presso una sede a ciò destinata, alla presenza di tutti e quattro i consoli e, quando possibile, degli ex-consoli. Finita l'operazione, i “marchi” adoperati dovranno essere riposti in una cassa a tre chiavi ciascuna delle quali sarà custodita da un console mentre al quarto sarà affidata la cassa che li contiene. Riconosciuta la connivenza tra consoli e mae-

stri nel fabbricare e garantire ori e argenti di basso carato, e l'inadeguatezza delle precedenti norme nel reprimere gli abusi, viene decisa la nomina regia del *toccatore* che «non dovrà esercitare né direttamente, né indirettamente sì da Fabbricante che da Negoziante Orefice»⁵⁵. I lavori di oro e di argento, una volta verificati, dovranno apparire corredati dal *merco dell'arte*, da quello del console più anziano, da quello del fabbricante e da quello del toccatore, ad eccezione dei lavori più piccoli per i quali saranno sufficienti quelli del toccatore e del fabbricante, apposti alla presenza dei consoli. La prammatica stabilisce che la fabbricazione di ori fraudolenti e l'apposizione di *marchi falsi* configurano reati perseguibili in base alle leggi vigenti per i falsari; i consoli rei di aver marcato argenti e ori di “cattiva qualità” sono puniti con tre anni di reclusione, il risarcimento dei danni e la perdita del consolato e della matricola. Gli stessi tre anni di reclusione sono comminati al toccatore, che viene anche privato dell'impiego e obbligato alla rifazione dei danni, e all'orefice. Per la vendita di oro e argento privi dei marchi o di oro e argento di scarsa qualità, è prevista la perdita degli oggetti in vendita e della matricola e il risarcimento dei danni.

Le stesse pene previste per gli “orefici fabbricanti” valgono per i “negozianti orefici” qualora vi sia un loro coinvolgimento nel dolo o nella frode. In caso contrario, la vittima è legittimata ad agire civilmente contro di essi, per il risarcimento del danno; il negoziante, a sua volta, potrà rivalersi contro il fabbricante.

Al commercio nelle province, diventate, per l'assenza di controlli, un mercato privilegiato dello smercio di ori ed argenti di bassa qualità, è dedicato l'intero titolo X. Nella nuova legge si prescrive che le casse da inviare in provincia, con i procacci, siano esibite ai consoli e al regio toccatore e suggellate con i loro bolli. Giunte alle sbarre doganali, sarà compito dell'ufficiale doganale verificare i *suggelli*, apporre il suo bollo e allegare un certificato di garanzia da esibire all'Udienza o ai governatori dei luoghi di vendita. Il mancato rispetto degli obblighi è punito con l'espulsione dall'Arte e con la reclusione da due a tre anni.

6. La prammatica del maggio 1798 lungi dal portare i rimedi auspicati, scatena così aspre critiche che il 18 agosto dello stesso anno, dopo appena due mesi e mezzo dalla sua entrata in vigore, le auto-

⁵⁵ Si veda il capo III della prammatica, conservata in ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 1046, 10 marzo 1798.

rità sono costrette a emanare un dispaccio in risposta a molte delle questioni sollevate⁵⁶.

Agli orefici, che ritengono la prammatica inesequibile perché li obbliga a vendere l'oro a un prezzo inferiore a quello di acquisto, si ribadisce l'obbligo del rispetto della capitolazione del 1710, invitandoli a rifarsi sulla manifattura – il cui costo è lasciato alla libera convenzione tra le parti – della perdita sofferta⁵⁷. È rigettata la richiesta di una riduzione della pena a carico dei consoli che appongono il loro marchio su ori di cattiva qualità, ma viene riconosciuto al giudice un margine di discrezionalità nel determinare se l'abuso sia stato compiuto in un momento successivo a quello della verifica sollevandoli, in tal caso, da ogni responsabilità⁵⁸. Per un lasso di tempo, che il delegato dell'Arte Targiani stabilisce di quattro mesi a partire dal 4 settembre 1798, è consentita la vendita degli ori realizzati prima della promulgazione della prammatica, previa apposizione di un simbolo che ne palesi l'effettiva caratura⁵⁹. È rimessa all'esame della Camera Reale la decisione sulla possibilità di dispensare i consoli argentieri dall'obbligo di presenziare all'apposizione del bollo sui lavori d'oro, mentre cade nel vuoto la richiesta di esentare i lavori in argento dagli obblighi di marcatura⁶⁰. Resta altresì delusa la medesima richiesta

⁵⁶ «Dopo la promulgazione della prammatica riguardante le manifatture d'oro e di argento essendosi rassegnati vari ricorsi dagli orefici, argentieri, fabbricanti orefici, bisciottieri ed altri, ha emanati il Re sulli diversi punti di provvidenze implorate le seguenti sovrane risoluzioni». ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 14, foll. 23-25.

⁵⁷ Subito dopo l'emanazione della prammatica il procuratore degli orefici espone al delegato che «tale capitolazione ne' tempi correnti importerebbe che gli orefici dovessero vendere il metallo a minor ragione di quello che lo comperano, mentre oggi a danaro contante si compra l'oro a grana 97 il carato, ed in fede di credito a carlini 10 e grana 2 [...]. All'incontro vendendosi a duc. 15 l'oro di carati 18 e a duc. 16 l'oro di carati 22 ricadrebbe [quindi] ogni carato a grana 83, vale a dire 14 grana meno di quello che agli orefici costa, e molto di più vendendosi con fedeli di credito». ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6, fol. 11.

⁵⁸ Si sostiene la non imputabilità del console nel caso in cui la frode sia stata perpetrata dopo l'apposizione del suo bollo di garanzia: «Si cerca inoltre di togliersi la responsabilità de' Consoli, e la pena loro comminata, qualora i lavori dopo mercati non si trovassero della bontà prescritta, giacché non di tutti i lavori si fa il saggio, ma di taluni di essi presi a sorte, potendo avvenire che in quelli non saggiati stesse la frode [...] né il Console può essere responsabile delle frodi che possono adoperare i lavoranti, i quali dopò messo il merco, han piena libertà di cambiare i pezzi congiunti a quello dove il merco è stato posto». ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 6.

⁵⁹ ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 14, fol. 29.

⁶⁰ Più volte durante la stesura della prammatica, il sovrano aveva sensibilizzato il

dei bisciottieri preoccupati che il bollo, da apporre a lavoro ultimato, possa guastare lo smalto o le “figure” presenti sui loro lavori. Nel ribadire l’obbligo previsto dalla prammatica si dispone che l’accertamento avvenga prima che siano smaltati e dipinti.

La prammatica del 1798 non avrà, nei fatti, mai esecuzione e, terminate le vicende rivoluzionarie del 1799, il nuovo delegato dell’arte Michelangelo Cianciulli⁶¹ non tarda ad accorgersi che gli orafi «fabbricano gli stessi viziosi lavori di oro [...] come se la legge non vi fosse»⁶². Con grandi difficoltà, e solo dopo aver fatto prelevare in maniera coatta i maestri dalle botteghe, riesce a raggiungere il numero legale necessario all’elezione dei nuovi consoli⁶³. Degli eletti, quello nominato console argentiere, preferisce rinunciare alla matricola piuttosto che accettare⁶⁴. Gli altri tre, pur entrando in carica, restano inoperosi perché la politica di intolleranza verso gli abusi, portata avanti dal delegato, ha come conseguenza che nessun artigiano fa più bolare i suoi lavori.

Alle accuse del delegato, secondo il quale gli artigiani si rifiutano di eseguire la prammatica, gli orefici rispondono che è impossibile rispettarla poiché il genere «si è avanzato nelle piazze estere ad un strabocchevole prezzo, e quello che prima si comprava a docati 18 l’onzia ora si compra a docati 22 l’onzia, e quello che era a docati 15 l’onzia [...] ora si compra a docati 18, vale a dire carlini 30 dippiù del prezzo che correva»⁶⁵. Chiedono che venga loro consentito di la-

Supremo Consiglio delle Finanze affinché fosse previsto un medesimo sistema di marcatura sia per l’oro che per l’argento: «Il Supremo Consiglio fa presente a VM, che allorquando si compiacque approvare il borro della prammatica [...] si degnò manifestare [...] che quello stesso si prescrive per assicurare la bontà ed il carato dell’oro dovesse praticarsi per l’argento. [...] Riguardo alla prima il Supremo Consiglio [...] rassegna che tutti gli articoli della Prammatica i quali sono diretti ad impedire, e porre argine alle frodi dell’oro, parlano anche dell’argento». ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 14, fol. 21.

⁶¹ Nel novembre del 1799 Michelangelo Cianciulli lascia la carica di avvocato fiscale del Real patrimonio per andare a ricoprire quella di delegato dell’Arte degli Orefici.

⁶² ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 14, fol. 27.

⁶³ Come scrive alla Camera Reale, «i pochi maestri onesti non solo non intervenivano nelle elezioni, ma comperavano gli voti per averli negativi, affin di sfuggire il consolato, e ciò per non cimentarsi nel denegare il merito su gli ori minori de’ carati prescritti». ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 1046.

⁶⁴ Secondo Elisabetta Merlo, l’astensione al voto per l’elezione dei propri rappresentanti è un «segnale polemico», un modo per dimostrare il proprio dissenso. MERLO, *Le corporazioni*, p. 28.

⁶⁵ ASN, *Pandetta Nuova II*, F. 1008, f.lo 14, fol. 39.

vorare i laccetti e le catene a 18 carati invece che a 22, gli altri lavori a 14 e 12 carati.

Secondo tale Fortunato de Felice, sull'approvvigionamento di materia prima gli orafi non dicono tutta la verità poiché essi «non vanno in Venezia, in Spagna o in altri paesi esteri per fare compera di quei metalli, [bensì] non si muovono dalla piazza», ricevono quotidianamente, presso le loro botteghe, ori alienati dai privati e ori «vecchi» inviati dai loro corrispondenti in provincia ed è dalla fusione di tali lavori, non dalle monete estere, che ricavano la materia prima per realizzarne di nuovi⁶⁶. Di conseguenza, il prezzo di acquisto dell'oro da lavoro non è di 18 o 22 ducati, come più volte hanno asserito, ma meno di 13 ducati l'oncia, e lo stesso discorso può essere fatto per l'argento. Aggiunge inoltre

che in tempo de' barbari francesi, [...] gli argenti e gli ori ch'essi e altri rapirono, tutti si portavano nella piazza degli orefici, da quali si compravano al prezzo ch'essi volevano [...] si comprarono quelle monete di argento e di oro forse al meno della metà del giusto prezzo, per cui per questo reame si veggono sempre più abbondare di tali metalli gli orefici ed in conseguenza sempre più strano si rende quel loro racconto⁶⁷.

7. Membro dell'Accademia delle Scienze di Napoli, viaggiatore, studioso di geologia, mineralogia e ingegneria, Carmine Lippi⁶⁸ fa pervenire al ministro delle Finanze Pierluigi Roeder⁶⁹ un interessante piano

⁶⁶ Dell'uso di ori e argenti rotti o usati, per la realizzazione di oggetti nuovi, troviamo ampia conferma nei protocolli settecenteschi del notaio Quirizio Ioele di Napoli.

⁶⁷ ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1008, f.lo 14, fol. 57v.

⁶⁸ Scrive di lui Ludovico Bianchini: «Intorno al 1800, nonostante le infelici condizioni delle nostre finanze [...] valorosi uomini a spese dello Stato erano andati viaggiando in Europa e tra questi, Matteo Tondi, Ramondini ed il dottissimo ed infelice Carmine Lippi, il quale nel secolo che volge, a scorno della civiltà, abbiám veduto morire nella più lacrimevole miseria a malgrado che non si avesse lasciata sfuggire niuna occasione per proporre ciò che utile credeva al pubblico bene». L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del regno di Napoli*, Palermo 1839, p. 447. Si vedano anche G.M. GALANTI, *Napoli e Contorni*, Napoli 1829, p. 244 e M. D'AYALA, *Della Arte militare in Italia dopo il risorgimento*, Firenze 1851, p. 47. La sua carriera di scienziato è stata di recente ricostruita da F.M. LO FARO, *Ingegneri, architetti, tavolari: periti di misura nel Regno di Napoli fra Settecento e Ottocento* in *Storia e Misura. Indicatori sociali ed economici nel Mezzogiorno d'Italia*, a cura di R. De Lorenzo, Milano 2007, pp. 356-359.

⁶⁹ La figura di Roederer (1754-1835) è stata ben delineata da Anna Maria Rao e Pasquale Villani in A. RAO-P. VILLANI, *Napoli 1799-1815. Dalla repubblica alla monarchia amministrativa*, Napoli 1994, pp. 204-205.

in cui si propone di applicare al Regno di Napoli molte delle disposizioni in vigore in area germanica e in Francia⁷⁰.

Nella prime due sezioni, l'autore presenta quello che è il fulcro dell'intero suo progetto: l'istallazione di una *Direzione de' metalli ricchi*, dipendente dalla Zecca, a cui affidare i compiti di acquisto dell'oro e dell'argento venduti dai privati, di ispezione delle botteghe degli orefici, dei bisciottieri e dei fabbricanti di galloni, il raffinamento dell'oro e dell'argento e la direzione delle officine subalterne presenti nel Regno. Autorizzare la sola direzione all'acquisto degli ori e degli argenti usati, estromettendo i produttori, da un lato avrebbe consentito di tutelare il privato – mettendolo al riparo dalle speculazioni degli orafi – e, dall'altro, avrebbe permesso all'erario di percepire il *diritto di conio* sui metalli nobili destinati alla lavorazione. Lippi sottolinea la necessità di sostituire i saggi con la *pietra di paragone* e la *raschiatura*, che sono metodi «di approssimazione e non di esattezza», con il saggio *docimastico*⁷¹ che, eseguito presso la direzione, avrebbe garantito il pubblico sul reale valore della merce da vendere o da acquistare⁷². L'introito economico, proveniente dalle operazioni di verifica, avrebbe consentito allo Stato di avere una rendita da impiegare nella promozione e nel rilancio delle manifatture del Regno.

In merito alla bollatura, Lippi ritiene opportuno che, come in uso presso la Zecca di Vienna, vadano bollati anche i galloni, mentre, seguendo il modello francese, si sarebbe dovuto apporre un bollo par-

⁷⁰ C. LIPPI, *Progetto relativo agli orefici, ai bisciottieri ed ai fabbricanti di galloni di C. Lippi*, s.l., s.d.

⁷¹ In che cosa consista questo saggio ce lo spiega lo stesso Lippi: «l'oro e l'argento, come metalli perfetti, non si ossidano, ossia non sono alterati dal fuoco. Tutti gli altri metalli poi si ossidano, ovvero s'alterano perdendo le loro qualità metalliche, per cui sono stati chiamati imperfetti. Il piombo ossidandosi, facilita mirabilmente l'alterazione de' metalli imperfetti, in guisa che un misto d'oro, d'argento e di piombo esposti ad un forte calore nella coppella, si purgano dai metalli imperfetti della lega, ed acquistano la loro purità, presentandosi nella loro forma regolina, ed ecco in che consiste la dottrina del saggio docimastico». LIPPI, *Progetto relativo agli orefici*, pp. 7-8.

⁷² «Andiamo dagli orefici con un pezzo d'oro, o d'argento, vendiamolo; osserviamo come siamo trattati in questa vendita, e troveremo subito esser nulla il 3% ed il 6%, che'l governo prenderà pel dritto del conio nelle compre de metalli preziosi, veduta la gran comodità e la sicurezza, che con questo sistema presenta ad ogni particolare, e veduto che questo dritto altro non è in sostanza, che una picciola parte che ogni venditore ha salvata dalla frode, mercè la beneficenza del governo. Ciò basta per mettere il suggello alla necessità di proibire agli orefici le compre dell'oro, e dell'argento, e di affidarla alla direzione dei metalli ricchi». Ivi, p. 33.

nicolare a tutti gli articoli provenienti dall'estero, per distinguerli da quelli indigeni.

Nella sezione terza si tratta brevemente del raffinamento dei metalli, mentre nella quarta si affronta la questione del rapporto tra la direzione centrale e le officine subalterne del Regno. La necessità che la legge sia applicata in maniera uguale in tutte le province richiede che in ogni città sede d'Intendenza vi sia un'officina subalterna che svolga le stesse mansioni. Nell'appendice infine sono contenute le indicazioni necessarie ad avviare l'officina, fornirla di personale preparato e dell'idonea strumentazione.

La successiva legge francese «sulla fabbricazione delle materie d'oro e d'argento e sullo stabilimento delle officine di garanzia per le medesime» che, emanata il 17 dicembre 1808 porta in calce la firma di Gioacchino Murat, se presenta un debito nei confronti della disciplina d'oltralpe, molto deve anche all'ineseguita prammatica borbonica, ai rimedi già proposti a Napoli da almeno un quarantennio e mai attuati, e molto contiene anche della succitata proposta.

Con i suoi sessantasette articoli, riordina la materia abolendo la corporazione e istituendo una bollatura unica per tutto il Regno da effettuarsi presso i *burò* di garanzia. Il nuovo sistema, entrato in vigore il primo gennaio 1809, fissa il titolo dell'oro in 18, 20 e 22 carati, e dell'argento in 917 e 834 millesimi. I *fabbricanti* sono obbligati a utilizzare i titoli prescritti, con una tolleranza di 3 millesimi per il primo e di 5 per il secondo. A garanzia del rispetto di queste qualità la presenza di tre bolli. Il primo del fabbricante, che contiene le iniziali del nome e cognome e un emblema da lui scelto, il secondo del *saggiatore* che imprime un simbolo stabilito dall'amministratore della zecca delle monete, infine quello del *controloro*, uniforme per tutto il Regno, raffigurante «una testa di donna veduta di faccia, ornata in forma di Parthenope»⁷³ seguita da un numero arabo compreso fra 1 e 5 a seconda della qualità.

In considerazione del disordine regnato fino a quel momento sono

⁷³ Ben presto si decide di variare l'impressione del bollo in quanto soggetta a troppo rapido logoramento. È quanto si legge nella missiva inviata dal ricevitore del bollo al Direttore dei Dazi Indiretti Marchese de Turriz: «il ponzone è soggetto a degradazione ed in conseguenza il segno applicato non è più riconoscibile. Per andare all'incontro di quest'inconveniente, dietro anche il parere del ricevitore della suddetta officina e dell'incisore signor Cavaliere Rega, io sono d'avviso di far intagliare un nuovo bollo col solo profilo di Partenope molto più facile bollare, e più chiaro perché meno soggetto a logorarsi». ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 2604, 6 dicembre 1809.

concessi due mesi di tempo ai maestri della capitale e quattro a quelli delle province per far bollare con una V i lavori già realizzati prima dell'entrata in vigore della legge. Negli oggetti d'oro tale lettera sarà seguita dal numero 1 per le carature comprese tra i 18/24 e i 15/24 o dal numero 2 per carature sino a 12/24. Per l'argento è applicato il bollo con la lettera V seguita dal numero 3 per quantitativi di fino inferiori ai 834/1000 ed dal numero 4 per quelli inferiori ai 664/1000. Al di sotto di questi titoli il lavoro viene distrutto e restituito al fabbricante. Le manifatture estere vanno prima presentate agli impiegati delle dogane e poi inviate ai *burò* perché siano bollati con la lettera S e il numero corrispondente alla quantità di metallo nobile in essi contenuta.

La seconda maggiore innovazione è al capo IV della legge, laddove si prevede l'istituzione di un'officina di garanzia per la capitale e di un numero imprecisato di officine nel resto del Regno⁷⁴. Ogni officina è composta da un *saggiatore* che, nominato dall'Intendente, sostituisce la figura del console, un *ricevitore* nominato dall'amministratore dei diritti riuniti, un *controloro* nominato dal ministro delle Finanze e da un certo numero di subalterni. Dal momento della sua apertura, i consoli «fini[scono] di avere ingerenza in questa materia». Nelle province, dove la presenza orafa è tutt'altro che consistente, pure si ritiene opportuno che vengano situati dei *burò* in modo da non obbligare quegli artigiani all'invio a Napoli degli oggetti d'oro e di argento, come accade ancora nel 1810 per via dei ritardi nell'erezione delle officine provinciali⁷⁵. Alcune difficoltà nel reperimento di un locale adeguato e nell'allestimento, fanno sì che l'officina di garanzia di Napoli trovi inizialmente collocazione presso la Zecca delle Monete, dalla cui amministrazione questo dipende. L'applicazione della legge, nonostante la solerzia del Direttore dei Dazi Indiretti Blanc de Volx, trova un limite pratico nella mancanza in quelle zone di individui idonei a rivestire la carica di *saggiatore*⁷⁶ tanto che nel marzo 1810 viene inviata agli Intendenti una circolare affinché alcuni soggetti, da loro scelti, siano mandati a Napoli per apprendere «l'arte docimastica» e le cognizioni pratiche necessarie a svolgere tale attività.

⁷⁴ ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 2604, 4 febbraio 1809.

⁷⁵ Lo dimostra l'autorizzazione a bollare i lavori di oro e di argento inviati a Napoli da Francesco Scianatico, orefice di Bari, trasmessa dal ministero delle Finanze al Direttore generale dei dazi indiretti. ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 2604, 23 agosto 1809. Nel medesimo fascio si vedano anche le ministeriali del 30 settembre 1809, del 12 giugno 1809 e del 10 giugno 1809.

⁷⁶ ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 2604, 6 settembre 1809.

Alcuni nuovi obblighi sono imposti a carico dei patentati, come ad esempio rendere noti al sindaco l'ubicazione della bottega, il bollo di identificazione adottato e il possesso dell'abilitazione all'esercizio. L'art. 52 impone inoltre ai fabbricanti e ai commercianti d'oro e di argento, sia lavorato che non lavorato, l'adozione di un "registro cifrato dal sindaco" sul quale annotare natura, numero, peso e titolo delle materie e dei lavori comprati e venduti, e nome e abitazione degli acquirenti e dei venditori.

Dopo poco più di un mese dalla sua entrata in vigore, gli orefici Luigi Canonico, Vincenzo Pizzoli e Vincenzo Sorrentino a nome del «ceto degli orefici» presentano al Re alcune riflessioni sulla nuova legge. Diversamente da quanto saremmo portati a credere, non chiedono che venga ripristinata la corporazione bensì che venga autorizzato un abbassamento del titolo di lavorazione dell'oro poiché, a loro dire, mancava nel Regno oro della bontà stabilita dalla legge. Sostengono anche che innalzare l'oro da lavoro al titolo richiesto o acquistarlo all'estero, avrebbe reso «impossibile la vendita de lavori a prezzi indicati senza un'evidente rovina de' lavoratori». L'unica strada percorribile sarebbe stata la fusione di monete estere ma se la doppia spagnola, che si comprava nel 1710 a ducati 18, veniva ora acquistata a Napoli a ducati 19,2, risultava evidente che sarebbero stati costretti a vendere a un prezzo minore di quello di acquisto⁷⁷. Forti perplessità scaturivano anche dall'obbligo di tenere un registro delle contrattazioni, sia perché li avrebbe obbligati ad assumere «un giovane stipendiato», sia perché i privati avrebbero avuto «il ribrezzo di manifestare, o la loro miseria che li astringe[va] a vendere, o la loro fortuna che li abilita[va] a comprare» preferendo così rivolgersi o ai «saponari, o alla fonderia, o addirittura [ai] forastieri». Oltretutto, buona parte del loro commercio avveniva presso le fiere del Regno dove era «impossibile di tenere registro di tanti piccoli contratti che possono farsi nel giro di poche ore con persone innumerevoli e del tutto ignote o difficili a conoscersi».

L'amministrazione francese non è completamente sorda alle richieste che vengono dalla piazza e, in considerazione dell'opinione espressa in proposito dal marchese de Turris⁷⁸, autorizza la lavorazione di oro

⁷⁷ ASN, *Ministero delle Finanze*, busta 2604, 4 febbraio 1809.

⁷⁸ In una missiva indirizzata al ministro delle Finanze scrive: «essendo l'arte degli orefici in questo Regno ancor nell'infanzia per non privarci del commercio colle piazze d'Italia e Ginevra e per cessare anche i reclami dei nostri orefici, massimi quelli delle province soliti a lavorare a bassi titoli, sarei d'avviso che VE proponesse a SM

a 16 carati⁷⁹. Lo stesso decreto esenta i negozianti di oro e argento al dettaglio dalla tenuta del registro cifrato, al quale restano invece obbligati i fabbricanti. Tale concessione, che tuttavia non soddisfa le maestranze, costituisce l'occasione per la perpetrazione di un nuovo reato ad opera dei *laccettari*, che provvedono a far bollare presso il burò i propri *laccetti* di 16 carati per poi venderli nei paesi del circondario e in provincia spacciandoli per lavori di 22 carati, traendo in facile inganno il pubblico, ancora ignaro dei nuovi stabilimenti⁸⁰. Continua anche la produzione e lo smercio di ori e argenti non bollati, realizzati dagli orefici presso le proprie abitazioni al fine di sfuggire ai controlli. Soprattutto ingente è la produzione a 12 carati che, a quanto riferisce il ricevitore del bollo Giuseppe Marchetti, è ricercatissimo «dalla bassa gente, e contadini che [...] ricorrono di nascosto ai fabbricanti che li forniscono dei medesimi», con un danno per le finanze di 300 ducati mensili⁸¹.

8. Pur non essendo qui possibile fornire informazioni esaustive sul grado di diffusione, negli Stati della penisola italiana, del fenomeno della fabbricazione di ori in contravvenzione alle leggi vigenti, sappiamo che la situazione napoletana non rappresenta un'anomalia. A Lucca, dove il controllo della qualità dei metalli lavorati è demandato ai Commissari di Zecca, pure sono realizzati «ori e argenti di lega inferiorissima». Questi ultimi ritengono che il motivo della continua violazione delle leggi sia da ricercare nella mancanza di una corporazione degli orafi, pertanto, nel 1712, propongono «l'unione dei medesimi artefici [...] in un sol corpo». L'auspicata aggregazione avverrà ben più tardi, nel 1743, anno di costituzione della matricola degli orefici e argentieri⁸².

di aggiungere ai due titoli di 20 e 18 un terzo di 16 e secondare in tale modo i pregiudizi delle popolazioni che amano voluminosi lavori poco curandosi della finezza dei medesimi». ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 2604, 8 marzo 1809.

⁷⁹ Si veda il decreto del 3 aprile 1809 a firma di Gioacchino Napoleone. Il bollo di garanzia assegnato a questo titolo è una testa di Parthenope senza alcuna cifra a seguire.

⁸⁰ Sin dalla conclusione del Collaterale del 1710 vigevo l'obbligo di realizzare «le cateniglie» a maglia piena e con oro non minore di 22 carati da vendere a ducati 18 l'oncia. ASN, *Pandetta Nuova II*, fs. 1087, f.lo 6, fol. 23r.

⁸¹ ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 2605, 6 dicembre 1809.

⁸² A. CAPITANO, *La Matricola degli orefici e argentieri (1743-1810)*, in *Le botteghe degli argentieri Lucchesi del XVIII secolo*, a cura di A. Capitano, Lucca 1981, pp. 14-15.

Nei territori della Repubblica di Venezia, dove si registrano abusi a Udine, a Cattaro, a Zara, all'opposto di quanto accade a Lucca, i Provveditori di Zecca credono che il problema risieda proprio nel proliferare dei corpi d'Arte, perciò, con la *Terminazione* dell'8 giugno 1774, ne riducono il numero lasciando in vita esclusivamente le *fraglie* orafe delle città capoluogo di provincia⁸³.

La situazione non è migliore a Firenze dove, proprio come a Napoli, il controllo sulla qualità è affidato all'Arte e la connivenza tra fabbricanti, venditori e *marchiatore* aveva reso inefficaci le leggi in materia. Nel 1781 si corre ai ripari con l'emanazione di una riforma molto innovativa che, lungi dal fissare un titolo di lavorazione, lascia acquirente e venditore liberi di accordarsi in proposito. Sarebbero stati marchiati con il bollo della città solo i lavori d'oro a 18 carati e di argento a 10 onces la libbra; tutti gli altri, di un valore che si doveva ritenere «indefinito e incerto», sarebbero stati messi in vendita senza alcun marchio. Inoltre, per ovviare all'aumento arbitrario dei prezzi dei metalli, si autorizza la Zecca di Stato alla vendita «a un prezzo determinato» di oro e argento *allegati*, quindi già pronti a essere lavorati⁸⁴.

Applicatisi allo studio delle possibili riforme, i principali organi amministrativi napoletani certamente dovettero considerare la soluzione adottata nella capitale del Granducato, non si spiega altrimenti la presenza nelle carte del ministero delle Finanze di stralci delle principali norme gigliate in materia di lavorazione di oro e argento. Nonostante ciò, la soluzione adottata a Napoli, e lo vediamo bene nella prammatica del 1798, lungi dal segnare una rottura con il passato, è perfettamente in linea con la logica dei compromessi e delle concessioni, *leit motiv* della politica amministrativa napoletana fin dal vicereame⁸⁵. Un colpo di spugna a questa «immobilizzante prudenza» lo danno, al loro arrivo, i francesi, che hanno il coraggio di sciogliere la corporazione esautorando i consoli dai compiti di sorveglianza sulle produzioni. Benché ciò non basti a impedire il commercio di lavori di basso carato che, lo dimostrano i sequestri ef-

⁸³ F. GAMBARIN, *La soppressione della Fraglia degli orefici di Este (1774-1778)*, «Terra d'Este», X, 19 (2000), p. 149.

⁸⁴ Il prezzo di vendita della lega viene fissato in lire 80 e soldi 5 l'oncia per l'oro e lire 73, soldi 12 e danari 4 la libbra per l'argento. Si veda la Legge sulla produzione di oro e argento emanata dal Granduca Pietro Leopoldo nell'anno 1781. ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 1046, 10 marzo 1798.

⁸⁵ Si veda in proposito A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Napoli 1991, pp. 15-24.

fettuati dagli ufficiali dei dazi, continuano a essere prodotti e commercializzati, va comunque riconosciuto ai francesi il merito di aver posto fine a quel continuo e irrisolto stato di eccezionalità in cui versava il settore orafa da almeno cinquant'anni, andando a ristabilire la priorità degli interessi superiori dello Stato e ridando fiducia al pubblico. Se per il governo borbonico il ceto orafa è un interlocutore, uno strumento atto a garantire pace sociale, assistenza, perequazione, per i francesi la corporazione non è nulla di tutto questo e il nuovo referente è l'individuo, uguale davanti alla legge, che si muove "libero" nel mercato.

Ciò premesso, e alla luce di quanto esposto nelle pagine precedenti, riteniamo opportuno, per comprendere il problema della qualità dell'oro, partire dalle caratteristiche del mercato dei beni in età moderna. Dando per scontato che, al pari degli altri mercati⁸⁶, anche quello orafa abbia nella segmentazione e nell'articolazione le sue maggiori specificità, è lecito ipotizzare la presenza, accanto alle botteghe degli orafi più importanti (punti di riferimento di una clientela facoltosa), di una schiera di piccole botteghe, di specializzazioni varie, che lavorano per acquirenti occasionali⁸⁷. Mentre nel caso dei primi sono gli stessi acquirenti a chiedere il rispetto delle norme di produzione⁸⁸, gli altri sono costretti ad adattare la loro offerta a una domanda che, pur di contenere la spesa, si accontenta di una manifattura grossolana o di una qualità più bassa⁸⁹. Ne consegue che, oltre a una qualità riconosciuta come oggettivamente "buona", che contempla un livello standard auspicabile definito per legge, esistono uno o più livelli qualitativi che nascono dallo scambio e da determinate condizioni e dinamiche del mercato⁹⁰. La *mala o bassa qualità* della documentazione coeva, altro non è che il livello qualitativo atteso da un particolare segmento della committenza. Lontana dagli standard normativi richiesti, questa qualità trova fondamento in un accordo "estemporaneo" che si posiziona al di fuori della legge. Informato o meno del reale valore intrinseco della merce che va ad acquistare, l'acquirente

⁸⁶ Cfr. F. TRIVELLATO, *Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*, Roma 2000, p. 8 e A. CARACAUSI, *Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d'età moderna*, Venezia 2008, p. 193.

⁸⁷ Sulla diffusione e il consumo di gioielli e beni di lusso a Napoli si veda CLEMENTE, *Il lusso cattivo*, pp. 77-84.

⁸⁸ Lo apprendiamo dagli atti notarili, di cui alcuni sono qui citati.

⁸⁹ CARACAUSI, *Dentro la bottega*, p. 193.

⁹⁰ Cfr. N. COQUERY, *Tenir boutique à Paris au XVIII siècle. Luxe et demi-luxe*, Paris 2011, pp. 273-282.

ne riceve un sufficiente grado di soddisfazione considerato il prezzo di acquisto e il suo uso⁹¹. Da questo punto di vista, la trasgressione non è un evento “patologico” bensì “fisiologico” in un mercato in cui la segmentazione spinge i produttori a un continuo adeguamento dell’offerta alla domanda. Ciò dimostra anche che, nonostante la specialità della merce oggetto della trattazione, le dinamiche non sono dissimili da quelle di molte altre manifatture in età moderna⁹².

Il discorso sulla qualità consente alcuni ulteriori spunti di riflessione, il primo dei quali riguarda la corporazione. Con la sua vivacità e le sue peculiarità smentisce, ad esempio, l’ipotesi che il susseguirsi nel Settecento di più stringenti norme sulle tecniche di lavorazione rappresenti un tentativo di tutela degli interessi “monopolistici” dei corporati: gli interventi legislativi sono mal sopportati dall’Arte non perché mirano alla riduzione di prerogative specifiche, ma per motivazioni legate al prezzo di acquisto della materia prima, alla vendita del prodotto finito, alle particolari congiunture del mercato. A proposito di mercato, quello degli orefici napoletani è così ampio e segmentato che diventa azzardato collegare l’ingente smercio di oggetti di bassa caratura – che riguarda solo determinati ambiti e specifiche produzioni – con un presunto scadimento del prodotto artigiano e interpretarlo come segnale del declino di un’istituzione ormai anacronistica che non riesce più a garantire il rispetto delle norme.

Né si può dire che il caso trattato vada a corroborare gli assunti delle teorie riabilitanti di matrice neo-istituzionalista⁹³, secondo cui le corporazioni si adoperano per una riduzione delle asimmetrie informative, impongono ai matricolati di lavorare a una qualità minima

⁹¹ Come sostenuto da Chamberlain nel suo *The Theory of a Monopolistic Competition: A reorientation of the theory of Value*, «it is to be recognized that the whole is not a single market, but a network of related markets, one for each seller». Da questo punto di vista, aggiunge Michael Callon, il consumatore partecipa attivamente al processo di qualificazione del prodotto e non c’è nessuna ragione per credere che il venditore sia capace di imporre la sua percezione della qualità. M. CALLON-C. MÉADEL-V. RABEHARISOA, *The economy of qualities*, «Economy and Society», 31, 2 (2002), p. 201.

⁹² CARACAUSI, *Dentro la bottega*, p. 195.

⁹³ Cfr. A. MOIOLI, *Le corporazioni in Italia durante l’età moderna: per un’analisi comparativa attraverso la creazione di un database su scala nazionale*, in *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana*, a cura di S. Zaninelli e M. Taccolini, Milano 2002, pp. 733-734 e PH. MINARD, *Le corporazioni e il mondo del lavoro*, in *Storia dell’economia mondiale*, a cura di V. Castronovo, Bari 1997, pp. 399-412.

standard e puniscono i maestri che violano i precetti⁹⁴. I consoli degli orefici, invece di inibire i comportamenti devianti, li avallano imprimendo il marchio di garanzia su ori di qualsiasi titolo. Venuta meno, nella pratica, la funzione per la quale era stato ideato, il marchio non attesta più la qualità di un prodotto ma, ci sembra, la sua provenienza e vendibilità. Un gioiello “marchiato” è sicuramente prodotto a Napoli, presso una delle botteghe della piazza, da un artigiano matricolato e quindi esperto. Inoltre, benché non rispetti i requisiti di legge riguardo alla qualità, li rispetta sotto il profilo degli obblighi corporativi⁹⁵, ciò che, dal lato degli acquirenti, ne consente la libera e legittima circolazione sul mercato⁹⁶. E, in questo senso, può certamente dirsi che la corporazione operi nel senso di una riduzione dei costi di transazione.

D'altro canto, che la presenza dei tre *merchi* – del produttore, del console e della strada – non rappresenti, per l'acquirente, una garanzia di qualità è chiaramente testimoniato dalla frequenza con cui si ricorre alla valutazione di periti nominati *ad hoc*. Bastino questi due esempi. Nel luglio del 1715, Andrea e Domenico di Blasio si impegnano a realizzare, per i padri carmelitani del monastero della Madre di Dio, una statua di Santa Teresa «di tutta bontà e perfettione, senza mistura, e l'argento a tal og[g]etto necessario han promesso ponere puro, e schietto, cioè di tre merchi». Sarà poi compito di due orefici, scelti liberamente dalle parti, stimare la qualità di oro, argento e bronzo utilizzati⁹⁷. Medesima condizione è posta nell'atto stipulato il 20 agosto del 1718 tra Caterina Pignatelli, badessa del monastero di Santa Maria Donna Regina, Maria Carafa e l'argentiere Andrea de Blasio, incaricato della realizzazione di due statue, una di San Bartolomeo e l'altra di San Biagio. L'argento utilizzato non solo deve essere «di tre

⁹⁴ Cfr. S. OGILVIE, *Guilds, efficiency, and social capital. Evidence from German Proto-Industry*, Cesifo Working Paper, 820 (2002), p. 2 e ID., *Can we rehabilitate the Guilds? A sceptical Re-Appraisal*, CWPE 0745, September 2007, pp. 1-3, 7-10. Si vedano anche S.R. EPSTEIN-M. PRAK, *Guilds, Innovation and the European Economy 1400-1800*, Cambridge 2008, p. 4, e S.R. EPSTEIN, *Craft Guilds in the premodern economy: a discussion*, «Economic History Review», 61 (2008).

⁹⁵ Tra i quali va incluso il «mantenimento delle figliuole povere dell'arte», ospitate nel Conservatorio di Santa Maria della Purità, cui erano destinati i proventi dell'apposizione del bollo.

⁹⁶ Cfr. I.A. GADD-P. WALLIS, *Reaching beyond the City Wall: London Guilds and National Regulation, 1500-1700*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, Cambridge 2008, pp. 12-13 e 288-301.

⁹⁷ Notaio Giuseppe de Vivo, 8 luglio 1715, in CATELLO, *Statue d'argento*, p. 241.

merchi» ma anche «a prova d'orefici» scelti uno dal de Blasio e l'altro dal Monastero. Qualora l'argento dovesse risultare di qualità inferiore a quella prevista dalla legge, i committenti saranno legittimati a rinegoziare il costo delle opere e a pagarle «secondo la qualità del detto argento»⁹⁸.

DIEGO DAVIDE

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa

⁹⁸ Notaio Domenico d'Ippolito, 29 agosto 1718, ivi, p. 245.